

laccia l'intercapedine stessa al fosso Reale, galleria e intercapedine di proprietà di essi Istituto e Monte dei Paschi, alle seguenti condizioni:

- a) - che il Credito Italiano proceda, a sua cura e spese, alla costruzione del canale e opere complementari per la congiunzione dell'intercapedine di sua proprietà all'intercapedine e alla galleria sotterranea di proprietà S. N. P. - Monte dei Paschi;
- b) - che le acque piovane siano limitate ad una superficie di raccolta di tetti non superiore a mq. 1.200 (mili duecento) ed invese a valle di almeno ml. 50 (mili cinquanta), rispetto al punto di partenza della galleria dall'intercapedine del palazzo di proprietà S. N. P. - Monte dei Paschi;
- c) - che le acque provenienti dai sottuoli e le acque piovane giungano rispettivamente nell'intercapedine e nella galleria sotterranea.